

*Gruppo di lavoro Assemblea dei Presidenti
degli Ordini degli Ingegneri (APOI)*

D.Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008

**Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro**

**“Il punto di vista dei Professionisti:
proposte di revisione”**

Vercelli, 19 Giugno 2008



Struttura del UTN (Unico Testo Normativo)

306 articoli (13 Titoli) + 51 allegati

Gruppo di Lavoro APOI 1:

Titoli da I a XIII (allegati da I a LI) – artt. 1-87; 161-306

Escluso Titolo IV

Gruppo di Lavoro APOI 2:

Titolo IV (allegati da X a XXIII) – artt. 88-160

Cantieri temporanei o mobili



Struttura del UTN (Unico Testo Normativo)

Titoli I-XVIII

Titolo I (allegati da I a III) – artt. 1-61

Principi comuni a tutti i settori di attività rientranti nel campo di applicazione

Titolo II (allegato IV) – artt. 62-68

Luoghi di lavoro

Titolo III (allegati da V a IX) – artt. 69-87

Attrezzature di lavoro (compresi impianti e apparecchiature elettriche) e DPI

Titolo V (allegati da XXIV a XXXII) – artt. 161-166

Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro

Titolo VI (allegato XXXIII) – artt. 167-171

Movimentazione manuale dei carichi

Titolo VII (e allegato XXXIV) – artt. 172-179

VDT



Struttura del UTN (Unico Testo Normativo)

Titoli I-XIII

Titolo VIII (e allegati da XXXV a XXXVII) – artt. 180-220

Agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali)

Titolo IX (e allegati da XXXVIII a XLIII) – artt. 221-265

Sostanze pericolose (agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto)

Titolo X (e allegati da XLIV a XLVIII) – artt. 266-286

Agenti biologici

Titolo XI (e allegati da XLIX a LI) – artt. 287-297

Atmosfere esplosive

Titolo XII – artt. 298-303

Disposizioni in materia penale e di procedura penale

Titolo XIII – artt. 304-306

Norme transitorie e finali



Titolo I

Principi Comuni

Disposizioni Generali (Capo I)

Art. 2: Definizioni

Modificate le 9 definizioni preesistenti e introdotte 18 nuove definizioni

(es. azienda, dirigente, preposto, norma tecnica, buone prassi, addestramento, salute,...).

Aggiungere definizione "sicurezza", "regola tecnica",....

RSPP: sottolineata la dipendenza funzionale dello stesso dal Datore di Lavoro ("a cui risponde")

COORDINATORE del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Sostituire il termine "Responsabile" con "Coordinatore" è utile al fine di evitare definitivamente le confusioni di ruoli e responsabilità in materia di sicurezza e salute del lavoro (spesso viene ancora usata l'erronea definizione di "responsabile della sicurezza" riferita al RSPP anziché al DL)



Titolo I

Principi Comuni

Disposizioni Generali (Capo I)

Art. 3: Campo di Applicazione

Precisato che il campo di applicazione riguarda

tutti i settori di attività privati e pubblici

tutte le tipologie di rischio

Art.4: Computo dei lavoratori

Modificato il computo dei lavoratori da cui derivano obblighi particolari a carico dei Datori di Lavoro

(es. elezione RLS, costituzione SPP interno, ...)

Non devono essere conteggiati:

- tirocinanti
- volontari
- lavoratori autonomi
- occasionali
- a tempo determinato che sostituiscono lavoratori assenti con diritto di conservazione del posto di lavoro



Titolo I

Principi Comuni

Sistema Istituzionale (Capo II)

Modificato il sistema istituzionale

Art. 5: Comitato per l'indirizzo e le valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di SSL

Con compito di definire le politiche nazionali, individuare gli obiettivi e i programmi di miglioramento dell'azione pubblica in materia di SSL

Art. 6: Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro

Con compito di elaborare le procedure per la VDR, definire i criteri per la qualifica imprese, individuare i modelli di organizzazione ex D.Lgs. 231/01

Rappresentanti del Ministero

Esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei DL,...

Esperti nominati dal Consiglio Nazionale Ingegneri?

Art. 7: Comitati regionali di coordinamento

La loro composizione è stata estesa alle rappresentanze datoriali e sindacali

Art. 9: ISPESL, INAIL e IPSEMA

Attribuiti compiti di consulenza: non vi è l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 331 CPP o di comunicazione ad altre Autorità competenti delle contravvenzioni rilevate



Titolo I

Principi Comuni

Sistema Istituzionale (Capo II)

Art.14: Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

“Gravi e reiterate” violazioni costituenti il presupposto di adozione del provvedimento di sospensione dell’attività d’impresa (allegato I):

Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;

Mancata formazione e addestramento;

Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);

Mancato utilizzo della cintura di sicurezza; **termine utilizzato nella meccanica automobilistica: meglio DISPOSITIVO ANTICADUTA (DPI)**

Mancanza di protezioni verso il vuoto.

...

Art.15: Misure generali di tutela

Confermata l’assenza di norme sanzionatorie riferite alla violazione delle misure generali di tutela in considerazione dell’astrattezza delle stesse



Titolo I

Principi comuni

Gestione della Prevenzione nei luoghi di lavoro (Capo III)

Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Art. 16: Disciplinata la "delega di funzioni" (**non chiara la modalità relativa alla data certa**)

Art. 17: Confermati gli obblighi del DL non delegabili: valutazione dei rischi con elaborazione del relativo documento e nomina del RSPP

Art. 18: Ridefiniti gli obblighi del DL e del DIR: es. consegna DVR e DUVRI a RLS, comunicazione nominativo RLS a INAIL, comunicazione all'INAIL ai fini statistici degli infortuni con assenza >1gg

Definire i tempi di effettuazione della comunicazione: ogni quanto? (1 volta al mese, all'anno?)



Titolo I

Principi comuni

Gestione della Prevenzione nei luoghi di lavoro (Capo III)

Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Art. 19: Evidenziati gli obblighi del preposto: essenzialmente operativi di sorveglianza e controllo

Art. 20: Enfatizzati alcuni obblighi dei lavoratori: sanzione penale per mancata partecipazione ai programmi di formazione e addestramento

Art. 25: Ridefiniti gli obblighi del Medico Competente: custodia della "cartella sanitaria e di rischio del lavoratore" (non più a carico del DL), visita luoghi lavoro 1 volta l'anno (non più 2)



Titolo I

Principi comuni

Gestione della Prevenzione dei luoghi di lavoro (Capo III)

Art. 26: Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Confermato che l'affidamento dei lavori subordinato alla verifica tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi

Consentita la soluzione alternativa dell'autocertificazione ex DPR 445/00 per attestare il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale

Esteso l'obbligo di coordinamento e cooperazione ai subappaltatori

Precisato che la responsabilità solidale del Committente non riguarda i danni conseguenza di rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici



Titolo I

Principi comuni

Gestione della Prevenzione dei luoghi di lavoro (Capo III)

Art. 26: Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Confermato che i costi della sicurezza sono solo quelli sostenuti dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice in relazione ai rischi da interferenza e a eventuali ulteriori costi comunque sostenuti per far fronte a specifiche necessità derivanti dal contratto di appalto

Esclusi tutti i costi normalmente sostenuti dallo stesso appaltatore o subappaltatore per la prevenzione dei rischi specifici della propria attività

Confermato l'obbligo di munire il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice di apposita tessera di riconoscimento



Titolo I

Principi comuni

Gestione della Prevenzione dei luoghi di lavoro (Capo III)

Art. 27: Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi

Previsto (con apposito decreto) sistema di qualificazione fondato su specifica esperienza o su competenze e conoscenze in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati

Art. 28: Oggetto della valutazione dei rischi

Aggiunti i fattori relativi alle differenze di genere e culturali, di età (giovani e over 55) e alla condizione di immigrato

Comma 2: Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa...

Eliminare data certa o chiarire operativamente come fare (posta, notaio,...)



Titolo I Principi comuni **Gestione della Prevenzione dei luoghi di lavoro (Capo III)**

Art. 29: Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

Prevista (comma 5) la possibilità di autocertificare la valutazione dei rischi (Datori di Lavoro che occupano fino a 10 lavoratori).

Almeno autocertificazione ex DPR 445/00 come richiesto per attestare il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale

Art 30: Modelli di organizzazione e di gestione

Confermata la responsabilità amministrativa nel caso di reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche

Chiarito che, in sede di prima applicazione, i modelli organizzativi conformi sono quelli definiti secondo "BS OHSAS 18001:2007" o "Linee Guida UNI-INAIL SGSL"

Confermato che l'esonero da responsabilità riguarda unicamente l'impresa in forma societaria e non anche l'autore della condotta illecita

Il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 81/08 non richiede solo un Sistema di Gestione!



Titolo I

Principi comuni

Gestione della Prevenzione dei luoghi di lavoro (Capo III)

Art. 31: Servizio di Prevenzione e Protezione

Ripresi i requisiti degli ASPP e del RSPP introdotti con il D.Lgs. 195/03

Eliminato l'obbligo di comunicare alla DPL e all'ASL il nominativo del RSPP

Art. 32: Capacità e requisiti professionali degli ASPP e dei RSPP

Evidenziata la formazione specifica su rischi di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato

Disposta la registrazione sul "libretto formativo del cittadino" (D.Lgs. 276/03) delle competenze acquisite dai componenti il SPP

Chiarire se gli Ingegneri e gli Architetti sono esonerati da Modulo A e B



Titolo I

Principi comuni

Gestione della Prevenzione dei luoghi di lavoro (Capo III)

Art. 33: Compiti del SPP

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede (comma 1f): a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36

Proposta di cancellazione del punto (f) del c.1

Non si ritiene che tale obbligo sia da definirsi a carico unicamente del servizio di prevenzione e protezione, laddove potrebbe risultare altrettanto valida (se non più efficace) l'informativa gestita dai diretti responsabili (es. preposti) dei lavoratori interessati (come è normale che avvenga per altre tipologie di informazioni non inerenti la sicurezza e salute sul lavoro)

Art. 36: Informazione ai lavoratori

Introdotta il requisito della "comprensibilità" delle informazioni



Titolo I

Principi comuni

Gestione della Prevenzione dei luoghi di lavoro (Capo III)

Art. 37: Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Evidenziata la necessità di considerare le conoscenze linguistiche dei lavoratori

Precisato addestramento specifico per casi particolari (es.):

- Corretto uso dei DPI (art. 77 c4h)
- DPI di 3° categoria (art. 77 c5)
- Corrette manovre e procedure di MMC (art. 169 c2)

Precisato che è il soggetto utilizzatore che procede alla formazione e addestramento del lavoratore somministrato

Introdotta l'obbligo di formazione specifica del preposto

Introdotta il requisito della "comprensibilità" della formazione

Disposta la registrazione sul "libretto formativo del cittadino" (D.Lgs. 276/03) delle competenze acquisite per effetto della formazione



Titolo I

Principi comuni

Gestione della Prevenzione dei luoghi di lavoro (Capo III)

Art. 41: Sorveglianza sanitaria

Chiarire procedure nel caso di accertamenti per escludere l'assunzione di psicofarmaci e alcool: es. se il lavoratore non si sottopone agli accertamenti, viene ritenuto "positivo" e sospeso dall'attività?

Art. 47: RL

Confermato il principio generale precedente (art. 18 c1 D.Lgs. 626/94) secondo cui in tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il RLS

- RLS (di norma)
- RLS Territoriale (in via subordinata)
- RLS Sito (individuato tra gli RLS o gli RLST) in determinati contesti produttivi (es. cantieri con almeno 30.000 uomini/gg,...) con funzione di coordinamento degli RLS-RLST presenti nel sito (Art. 49 c 3)

Confermata l'identificazione dell'ELECTION DAY con apposito decreto



Titolo I

Principi comuni

Gestione della Prevenzione dei luoghi di lavoro (Capo III)

Art. 50: Attribuzioni del RLS

Confermato il diritto del RLS di ricevere copia del DVR

Aggiunto il diritto di ricevere copia DUVRI

Art.51: Organismi paritetici

Specificati i compiti relativi:

- alla risoluzione di controversie sull'applicazione dei diritti di rappresentanza
- all'elaborazione e raccolta di buone prassi
- allo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
- all'assistenza alle imprese



Titolo I

Principi comuni

Gestione della Prevenzione dei luoghi di lavoro (Capo III)

Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità

Costituito presso l'INAIL e destinato a finanziare, oltre alle attività dei RLS territoriali e degli organismi paritetici, anche la formazione dei Datori di Lavoro delle PMI



Titolo II e III

Luoghi di lavoro & Uso delle Attrezzature

Titolo II e All. IV: Requisiti dei luoghi di lavoro

Confermati i requisiti del D.Lgs. 626/94, del DPR 547/55, del DPR 303/56 con nuovi obblighi es. di sottoporre gli impianti di condizionamento a periodici controlli, manutenzioni, pulizia, sanificazione, ...)

Errori in articoli e allegati richiamati

Titolo III e Capo I: Uso delle attrezzature di lavoro

Introdotte nuove definizioni di "lavoratore esposto" e "operatore"

Aggiornato l'elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica (allegato VII)

- Prima verifica periodica effettuata da ISPESL
- Successive verifiche effettuate da ASL

ISPESL e ASL, per le verifiche, possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati

Chiarire il requisito di "terzietà" di tali soggetti



Titolo III

DPI e Impianti-Apparecchiature elettriche

Titolo III e Capo II: Uso dei DPI

Nulla di eclatante rispetto al titolo IV D.Lgs. 626/94

Titolo III e Capo III: Impianti e apparecchiature elettriche

Introdotta l'obbligo di valutazione di aspetti relativi anche all'innescò di esplosioni, radiazioni,...

- Lavori sotto tensione
- Lavori in prossimità di parti attive
- Protezioni dai fulmini
- Protezione di edifici, impianti, strutture e attrezzature

Distanza di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette:

Tab.1 All.IX contiene una disposizione pericolosa ed in contrasto con i criteri di sicurezza della EN 50110-1



Titolo IV

Cantieri temporanei o mobili

Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Art. 89: Definizioni

Modificata la definizione di “Responsabile dei lavori” che deve necessariamente coincidere con il progettista, per la fase di progettazione dell’opera, e con il direttore dei lavori, per la fase di esecuzione dell’opera

Inserite le definizioni di “Impresa affidataria” e “Idoneità tecnico-professionale”

Precisato che il CSE non può coincidere con il Datore di Lavoro dell’impresa esecutrice, come già previsto in precedenza, che non può coincidere con un dipendente dell’impresa esecutrice o con il RSPP della stessa

Specificati i contenuti del POS nell’allegato XV, nel quale sono presenti tutte le previsioni del DPR 222/03



Titolo IV

Cantieri temporanei o mobili

Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Art. 90: Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

La designazione del CSP non è più legata, come in passato, all'entità presunta del cantiere (200 uomini-giorno) e alla presenza di rischi particolari, con conseguente obbligo per il Committente di piccoli lavori di ottemperare a obblighi come la redazione del PSC (allegato XV), del fascicolo con le caratteristiche dell'opera (allegato XVI) e della notifica preliminare

Obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, oltre che delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, secondo le modalità definite nell'allegato XVII



Titolo IV

Cantieri temporanei o mobili

Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Art. 93: Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori

Aumento delle responsabilità del committente con obbligo di verificare :

- che il responsabile dei lavori adempia ai propri obblighi
- che il CSE segnali le inosservanze delle imprese alle norme di sicurezza e proponga la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto
- la trasmissione della notifica preliminare

Art. 96: Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

Introdotta il principio secondo il quale l'accettazione, da parte di ciascun Datore di Lavoro delle imprese esecutrici, del PSC e la redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento dell'obbligo di redazione DUVRI

$$\mathbf{PSC + POS = DUVRI}$$



Titolo IV

Cantieri temporanei o mobili

Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Art. 97: Obblighi del DL dell'impresa affidataria

Obbligo di verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici

Obbligo di vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione, da parte delle imprese esecutrici, di quanto contenuto nel PSC

Obbligo di verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti POS al CSE

N.B.: in coerenza alla pregressa normativa di cui l'art.18 L.55/90 s.m.i.

Art. 98: Requisiti professionali del CSP e del CSE

**Richiesta formazione con verifica finale di apprendimento +
aggiornamento quinquennale (40 ore)**



Titolo IV

Cantieri temporanei o mobili

Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Art. 101: Obblighi di trasmissione

Il Committente o RL trasmette il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte

Prima dell'inizio lavori l'impresa affidataria trasmette il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

Ogni impresa esecutrice deve trasmettere il proprio POS all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al CSE. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

Art. 102: Consultazione RLS

Il DL di ogni impresa esecutrice consulta il RLS sul PSC e fornisce chiarimenti sul suo contenuto, prima dell'accettazione dello stesso.



Titolo VI, VII e VIII

MMC – VDT

Titolo VI: MMC

Specificato il rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico

Eliminato il riferimento ai 30 Kg quale peso max movimentabile manualmente da un solo lavoratore

Titolo VII: VDT

Ribadito che sono inclusi nel campo di applicazione anche i VDT portatili

Ridefinito il “posto di lavoro” comprendente anche il mouse e la sua disposizione ergonomica

Confermate le pause di 15 min ogni 120 min di attività al VDT ma senza la condizione della continuità dell’attività per almeno 4 ore



Titolo VIII

AGENTI FISICI

Capo II: Rumore

Introdotta il concetto non definito di "valore settimanale massimo ricorrente"

Art. 192: Modificato il riferimento, al fine delle misure di prevenzione e protezione, relativo al superamento dei "valori inferiori di azione" (non più riferito ai "valori superiori di azione")

Considerati "adeguati" i DPI, che garantiscono, se correttamente usati, un livello di rischio uguale od inferiore ai "valori inferiori di azione"

Puntualizzata la periodicità della sorveglianza sanitaria (di norma annuale)



Titolo VIII

AGENTI FISICI

Capo III: Vibrazioni

Introdotta, per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e corpo intero, un valore limite relativo ai periodi brevi

Ridotto il valore limite di esposizione giornaliero, per le vibrazioni trasmesse al corpo intero, da 1,15 a 1 m/s²

Richiesta la considerazione del “livello giornaliero massimo ricorrente” nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliera (criterio in precedenza non previsto)

Capo IV: Campi elettromagnetici

Le disposizioni entreranno in vigore dal 30/04/2012

Capo V: Radiazioni ottiche artificiali

Le disposizioni entreranno in vigore dal 26/04/2010



Titolo IX

Sostanze pericolose

Capo I: Agenti chimici

Introdotta il concetto di "rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori" in sostituzione del "rischio moderato" che verrà determinato con appositi decreti ministeriali e terrà conto del tipo di agente chimico, delle quantità dell'esposizione, dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea

Sorveglianza sanitaria richiesta anche per lavoratori esposti ad agenti corrosivi, cancerogeni e mutageni di 3° categoria

Capo II: Agenti cancerogeni e mutageni

Obbligo di conservazione delle annotazioni individuali contenute nel registro e delle cartelle sanitarie e di rischio

- da parte del datore di lavoro, almeno fino alla risoluzione del rapporto di lavoro
- da parte dell'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni



Titolo IX, X, XI

Sostanze pericolose, Agenti biologici e Atmosfere Esplosive

Capo III: Amianto

Confermato l'obbligo per il Datore di Lavoro di misurare periodicamente la concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro, tranne nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità, senza superamento del valore limite di esposizione

Obbligo di sottoporre il lavoratore a un controllo sanitario preliminare per verificare la predisposizione a indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro

Titolo X: Agenti biologici

Aggiornati i riferimenti legislativi per i Microrganismi Geneticamente Modificati (D.Lgs.206/01)

Titolo XI: ATEX

Eliminata dalla definizione di "atmosfera esplosiva" la frase: "in cui, dopo accensione, la combustione si propaga all'insieme della miscela incombusta"



Titolo XII- XIII

Disposizioni in materia penale e di procedura penale Norme Transitorie e Finali

Titolo XII:

Riformulate le sanzioni pecuniarie (quote) in funzione della tipologia di azienda

Definiti i casi in cui si applica solo l'arresto (*Aziende Seveso, Centrali termoelettriche, Industrie estrattive >50 lavoratori, Cantieri > 200ug,)*

Per esempio: un profilo di **incompletezza del documento di valutazione dei rischi** in una delle aziende pericolose (art. 55 comma 2) fa sì che sia **l'Ente di controllo ad accertare se si tratti di violazione punibile con la pena alternativa** (in questo caso dovrà obbligatoriamente adottare il sistema sanzionatorio "758") **ovvero** se si tratti di una probabilità tale da configurarsi in una delle ipotesi da sanzionare ai sensi dell'art. 55 comma 2 (**solo arresto**) e quindi effettuare la notizia di reato con esclusione della procedura "758".

Eliminare discrezionalità dell'Ente di controllo



Titolo XII- XIII

Disposizioni in materia penale e di procedura penale Norme Transitorie e Finali

Titolo XIII:

Sono abrogati:

- DPR 547/55;
- DPR 164/56;
- DPR 303/56, fatta eccezione per l'art. 64 (ISPEZIONI);
- D.Lgs. 277/91;
- D.Lgs. 626/94;
- D.Lgs. 493/96;
- D.Lgs. 494/96;
- D.Lgs. 187/05;
- l'art. 36 bis c1 e 2 D.Lgs. 23/06 (convertito dalla L. 248/06);
- gli artt. 2, 3, 5, 6 e 7 della L. 123/07;
- ogni altra disposizione incompatibile con l'UTN: **chiarire.**



Ricordiamolo

